



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE  
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio  
Numero

**Oggetto:** Comune di Pisa - Variante al P.S. finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'aeroporto internazionale G.Galilei e delle strutture di servizi complementari, ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 - Adozione con D.C.C. n. 34 del 22/10/2015 - Contributo regionale ai sensi dell'art.53 della L.R. 65/2014

COMUNE DI PISA	
Direzione Urbanistica	
Prot. n.	8945
Data	3/2/2016

e p.c.

Al Responsabile della Direzione  
Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP  
arch. Dario Franchini  
PISA  
SEDE

Al Responsabile del Servizio  
Pianificazione Territoriale  
Provincia di PISA  
Dott. Giuseppe Pozzana  
SEDE

Al Responsabile della  
Direzione Regionale Urbanistica e  
Politiche Abitative  
Ing. Aldo Ianiello  
SEDE

In riferimento all'adozione della Variante al P.S. in oggetto, si trasmette un contributo ai sensi dell'art.53 della L.R. 65/2014.

Si trasmettono altresì in allegato i contributi dei seguenti Settori regionali:

- Settore programmazione viabilità di interesse regionale;

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:

arch. Massimo Del Bono

tel. 3831 [massimo.delbono@regione.toscana.it](mailto:massimo.delbono@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

Il Dirigente del  
Settore Pianificazione del territorio  
arch. Antonella Turci



**Oggetto:** Comune di Pisa –Variante al P.S. finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'aeroporto internazionale G.Galilei e delle strutture di servizi complementari, ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 - Adozione con D.C.C. n. 34 del 22/10/2015 - Contributo regionale ai sensi dell'art.57 della L.R. 65/2014

Il Comune di Pisa con D.C.C. n.34 del 22.10.2015 ha adottato una Variante al P.S. vigente finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'aeroporto internazionale G.Galilei e delle strutture di servizio complementari, ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014. La variante, anticipatrice dei contenuti del Piano Strutturale dell'Area Pisana, prevede alcune modifiche alla perimetrazione delle UTOE 27 (San Giusto-San Marco), UTOE 28 (Aeroporto) ed UTOE 35 (Area agricola di interfaccia con l'aeroporto), nonché modifiche ed integrazioni alla disciplina di cui alle Schede norma relative alle UTOE sopra citate, anche in coerenza con la Variante al P.S. approvata in recepimento delle prescrizioni e limitazioni del Piano di Rischio Aeroportuale all'interno del P.S.

Si elencano di seguito i principali atti della pianificazione e programmazione regionale di riferimento per le verifiche di coerenza e compatibilità della variante in oggetto:

- **Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65** "Norme per il governo del territorio";
- **PIT con valenza di piano paesaggistico**, approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015 con particolare riferimento alla disciplina d'uso di cui alla scheda dell'Ambito di paesaggio n.8 "Piana Livorno-Pisa-Pontedera";

### **Contenuti della Variante al P.S.**

Nello specifico la Variante in oggetto prevede l'ampliamento della UTOE 28 (Aeroporto) verso est a ricomprendere aree a destinazione agricola, attualmente ricadenti nella UTOE 35 ma che risultano essere già incluse nell'attuale area di sedime aeroportuale interessata dal Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'aeroporto G.Galilei 2015 e la ricalibrazione della disciplina di P.S. riferita alle residue aree agricole della UTOE 35.

La Variante prevede altresì l'estensione della UTOE 28 (Aeroporto) con l'inclusione di parte dell'area attualmente facente parte delle "Aree di Connessione" della UTOE 27 (S.Giusto-S.Marco). Si tratta di un'area interclusa tra la S.G.C. Fi-Pi-Li, la ferrovia Pisa-Livorno e l'aeroporto, in parte già urbanizzata, destinata dalla Variante in oggetto a funzioni complementari alle strutture aeroportuali, comprensive di attrezzature di tipo congressuale, direzionale, alberghiero e commerciale. In particolare la nuova disciplina per l'area in questione prevede la possibilità di realizzare un complesso alberghiero e congressuale per complessivi 6.500 mq. di Sul e massimo 900 posti letto, attrezzature commerciali, attrezzature sportive e per l'istruzione di base e dotazione di standard e parcheggi anche al fine di supplire alle carenze del limitrofo quartiere di San Giusto-San Marco.

Infine, in relazione alla UTOE 27 (San Giusto-San Marco) la nuova disciplina introdotta dalla Variante prevede interventi di riqualificazione degli spazi aperti degradati o caratterizzati da agricoltura residuale finalizzati alla fruizione pubblica, realizzando aree di parco periurbano attrezzato alternate ad aree destinate a produzione agricola di prossimità (orti urbani), riconfermando altresì la previsione di trasferimento delle abitazioni esistenti nell'ambito delle UTOE previste dal progetto, approvato ed in fase di cantiere, per la realizzazione del "People Mover" nell'ambito delle opere di riordino dell'assetto infrastrutturale dell'ambito dell'aeroporto.

## Considerazioni regionali

In relazione ai contenuti della Variante in oggetto, si riconfermano raccomandazioni/prescrizioni di cui al verbale conclusivo della conferenza dei servizi del 13.05.2013, convocata ai sensi dell'art.22 della L.R. 1/2005, con particolare riferimento a:

- introdurre nella disciplina della UTOE 28 l'esplicita esclusione della possibilità di realizzare grandi strutture di vendita all'interno dell'area destinata a servizi complementari all'attività dell'aeroporto;
- escludere la possibilità di prevedere un ulteriore carico residenziale nella UTOE 27, fatto salvo il trasferimento delle volumetrie presenti lungo Via Cariola;
- condizionare la realizzazione delle attrezzature alberghiere e congressuali al completamento del sistema di collegamento tra la Stazione Centrale e l'Aeroporto G. Galilei "People Mover";

Si riconfermano, altresì, le conclusioni della Conferenza di Copianificazione svoltasi, con esito positivo, in data 17.02.2015, con particolare riferimento alla localizzazione delle strutture a servizio dell'attività dell'aeroporto internazionale ed alle raccomandazioni relative alle previsioni di carattere commerciale (medie strutture di vendita) riferite alla UTOE 28, che richiedono di verificare i possibili effetti indesiderati sul centro storico di Pisa e sulle aree urbane limitrofe, attivando il procedimento di cui all'art.26 della L.R. 65/2014 nel caso in cui le previsioni a carattere commerciale eccedessero la soglia prevista dall'art. 27 della medesima legge.

In relazione alla Disciplina d'uso di cui alla Scheda dell'Ambito di Paesaggio n.8 del PIT, con particolare riferimento all'Obiettivo 1 e direttive correlate, in relazione alle previsioni della Variante che interessano le UTOE 27 e 28, si ritiene inoltre opportuno integrare le schede norma con indirizzi e prescrizioni per il R.U. al fine di:

- *assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva (direttiva 1.3);*
- *[...] definire e riqualificare i margini urbani attraverso interventi di riordino dei tessuti costruiti e della viabilità, di riorganizzazione degli spazi pubblici, di mitigazione degli aspetti di disomogeneità e di integrazione con il tessuto agricolo periurbano sia in termini visuali che fruitivi (1.4);*
- *evitare ulteriori frammentazioni del territorio rurale a opera di infrastrutture, volumi o attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo e garantire che i nuovi interventi infrastrutturali non accentuino l'effetto barriera creato dal corridoio infrastrutturale SGC Fi- Pi-Li, dalla Statale Tosco-Romagnola e dalla ferrovia sia dal punto di vista visuale che ecologico (1.5);*
- *salvaguardare la riconoscibilità e l'integrità visuale del profilo urbano storico della città di Pisa, con particolare attenzione alla viabilità radiale in entrata, anche attraverso la riqualificazione degli ingressi urbani (1.9);*

In relazione alla documentazione allegata, si richiedono chiarimenti in relazione all'elaborato grafico "Tavola di perimetrazione delle UTOE" in quanto il perimetro della UTOE n.35 rappresentato nello Stato Vigente e Stato modificato risulta essere il medesimo.

Si ricordano, infine, gli adempimenti di cui all'artt.20 e 21 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, in merito alla conformazione degli atti di governo del territorio alla disciplina statutaria del P.I.T.

Il responsabile di P.O.  
arch. Massimo Del Bono



Si allegano i seguenti contributi dei competenti Settori Regionali:  
Settore Programmazione viabilità di interesse regionale



**Oggetto:** Oggetto: Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'Area, in riferimento al piano strategico dell'area pisana, finalizzata alla sistemazione, al completamento e allo sviluppo dell'Aeroporto Internazionale G. Galilei, e delle strutture di servizio ad esso complementari ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014. Adozione con D.C.C. n.34 del 22/10/2015

Contributo Settore Viabilità di Interesse Regionale

Alla Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO  
Settore Pianificazione del Territorio  
Arch. Antonella Turci

Responsabile P.O.  
Arch. Massimo Del Bono

Relativamente all'adozione della variante di cui all'oggetto, per quanto riguarda la S.G.C. Fi-Pi-Li , si conferma quanto espresso in fase di avvio del procedimento con nostro contributo del 07/03/2013 n.p. AOOGR/65761/O.050 che si allega alla presente.

Per le nuove previsioni commerciali, sempre relative all'UTOE 28, si concorda con quanto riportato nelle conclusioni del verbale della Conferenza di Copianificazione del 17/02/2015 ed in particolare per quanto dettato all'art.26 c.2 della L.R.65/210 relativamente alla capacità di assorbimento dell'infrastruttura stradale regionale.

Al momento non è possibile esprimere alcun contributo in merito.

Distinti saluti,

Geom. Pietro Ribezzo

Il Dirigente

Ing. Marco Ierpi



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche  
Territoriali ed Ambientali

AREA DI COORDINAMENTO TRASPORTI E LOGISTICA

SETTORE VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE

Prot. n.  
da citare nella  
risposta

Firenze, lì

Settore Sperimentazione e  
Apporti Collaborativi per gli  
Strumenti della Pianificazione  
Territoriale della Province e dei  
Comuni.

Arch. Massimo Del Bono

massimo.delbono@regione.toscana.it

Oggetto: Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'area, in riferimento al piano strategico dell'area pisana, finalizzata alla sistemazione, al completamento e allo sviluppo della infrastruttura aeroportuale, Aeroporto Internazionale G. Galilei, e delle strutture di servizio ad esso complementari

- Vista la documentazione pervenuta, inerente l'oggetto si osserva quanto segue:

L'area aeroportuale delimitata dal perimetro della variante al P.S. è interessata dalla SGC Fi-Pi-Li, arteria di proprietà regionale, gestita dalla Provincia di Firenze, individuata dal Piano Regionale di Sviluppo 2011 -2015 nelle Politiche per le Infrastrutture e Mobilità come opera strategica a livello nazionale e regionale.

Nel documento relativo alla "Ricognizione Vincolistica Sovraordinata" e nelle relative cartografie non è indicata la fascia di rispetto stradale pertinente alla S.G.C. Fi Pi Li, Art. 26 Regolamento del Codice della strada (DPR 495/1992).

Per quanto riguarda il clima acustico, il DPR 142/2004, all'art.8 stabilisce che per le infrastrutture stradali esistenti gli interventi di risanamento acustico sono a carico del titolare della concessione

50127 Firenze via Di Novoli, 26  
Marco.ierpi@regione.toscana.it  
Tel 055/4384322 Fax 055/4384366

edilizia o del permesso a costruire, se rilasciata dopo l'entrata in vigore del decreto.

Si ricorda inoltre che svincoli della S.G.C. Fi Pi LI utilizzati per il raggiungimento dell'area aeroportuale sono anche interessati dal corso di procedimenti di approvazione del People Mover, dalla sistemazione dei piazzali antistanti l'aeroporto e dalla realizzazione del nuovo insediamento IKEA, e che la Regione ha espresso la necessità di salvaguardare le attuali funzionalità degli svincoli.

Tale necessità è funzionale a non creare fenomeni di rigurgito sull'arteria ed a mantenere gli attuali livelli di servizio.

Distinti saluti

Geom Pietro Ribezzo

Il Dirigente responsabile  
Viabilità Regionale

Ing. Marco Ierpi

---

50127 Firenze via Di Novoli, 26  
Marco.ierpi@regione.toscana.it  
Tel 055/4384322 Fax 055/4384366

Il documento è stato firmato da IERPI.MARCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 07/03/2013

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE  
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio  
Numero

**Oggetto:** Comune di Pisa - Variante al P.S. finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'aeroporto internazionale G.Galilei e delle strutture di servizi complementari, ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 - Adozione con D.C.C. n. 34 del 22/10/2015 - Trasmissione contributi

<b>COMUNE DI PISA</b>	
Direzione Urbanistica	
Prot. n.	11856
Data	15/2/2016

e p.c.

Al Responsabile della Direzione  
Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP  
arch. Dario Franchini  
PISA  
SEDE

Al Responsabile del Servizio  
Pianificazione Territoriale  
Provincia di PISA  
Dott. Giuseppe Pozzana  
SEDE

Al Responsabile della  
Direzione Regionale Urbanistica e  
Politiche Abitative  
Ing. Aldo Ianiello  
SEDE

Ad integrazione del contributo regionale inviato in data 11.01.2016 (prot. reg. 3627/P.010.020) si trasmettono in allegato i contributi dei seguenti Settori regionali competenti inerenti la Variante al P.S. in oggetto:

- Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
- Settore Energie ed inquinamenti;
- Settore Autorizzazione sismica;

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto il contributo, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio n.65/2014.

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:

- Arch. Massimo Del Bono Responsabile di P.O. tel. 3831 [massimo.delbono@regione.toscana.it](mailto:massimo.delbono@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

Il Dirigente del  
Settore Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione**  
**Difesa del Suolo e Protezione Civile**

**Genio Civile**  
**Valdarno Inferiore e Costa**  
**Sede di Pisa**

**Oggetto: "Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'Area finalizzata alla sistemazione, al completamento ed allo sviluppo della infrastruttura aeroportuale e delle strutture di servizio ad esso complementari".**

**Contributo**

Direzione regionale  
Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del territorio

In merito alla richiesta di contributo trasmessa da codesto Settore con n. prot. AOOGR/19579/N.060.020 del 26/01/2016 si rappresenta quanto segue.

Il comune di Pisa ha provveduto ad effettuare il deposito delle indagini relative alla variante in oggetto cui è stato assegnato il n. 82 del 23/12/2013 ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011.

Questo ufficio ha proceduto al controllo delle stesse richiedendo integrazioni con nota n. 64405 del 06/03/2014 (allegata alla presente); ad oggi il comune di Pisa non ha provveduto a integrare la pratica e dunque il procedimento risulta ancora sospeso.

Preso atto del materiale in consultazione, si riscontra che quanto da noi evidenziato nella nota di integrazione non risulta recepito in termini di modifica e/o approfondimento negli elaborati. Si rappresenta comunque che ad oggi essendo entrato in vigore il Piano di gestione rischio alluvione del Distretto Appennino settentrionale (PGRA - UOM Arno) le indagini depositate dovrebbero essere rese coerenti con le mappe di pericolosità del PGRA che, a seguito dell'adozione del Comitato Istituzionale Integrato in data 17 dicembre, hanno sostituito interamente il PAI, e con le relative misure di salvaguardia.

Cordiali saluti

Il Dirigente

ing. Francesco Pistone

Referente  
dott. M.Cerrai

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Via Emilia, 448 \_ 56121 Ospedaletto (Pisa)  
Tel.: 050/7518111 \_ Fax.: 050/772403  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

– P.I.: 01386030488

Il documento è stato firmato da PISTONE FRANCESCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 01/02/2016  
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).





**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici  
**Ufficio Tecnico del Genio Civile**  
di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa  
Sede di Pisa

Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta

Data

**Oggetto: Controllo ai sensi D.P.G.R. 53/R/2011 delle indagini geologiche di supporto alla "Variante al Piano Strutturale finalizzata alla sistemazione, al completamento ed allo sviluppo della infrastruttura aeroportuale e delle strutture di servizio ad esso complementari". Deposito n. 82 del 23/12/2013 a controllo obbligatorio.**

**Comunicazione ai sensi art.9 comma 2**

Al Comune di Pisa  
Direzione Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP  
– Attività produttive – Mobilità  
cortese attenzione arch. D.Franchini  
56100 - Pisa (PI)

In relazione agli elaborati depositati relativi alla variante in oggetto, visti gli esiti dell'istruttoria eseguita già anticipati informalmente al redattore delle indagini di codesto Comune, si comunica che è emersa la necessità di chiarimenti ed integrazioni con riferimento a quanto segue:

- estese porzioni oggetto di variante ricadono in aree a pericolosità idraulica molto elevata. In tal senso si richiama l'opportunità che le schede norma delle UTOE e la relazione geologica recepiscano le limitazioni di cui alla L.R. 21/2012, fermo restando i condizionamenti alla trasformabilità già redatti nell'ambito delle stesse schede;
- preso atto che la relazione geologica contiene un'analisi degli aspetti idraulici, geomorfologici e geologici dell'intero territorio comunale, si chiede di meglio contestualizzare quelli riconducibili alle aree oggetto di variante;
- in merito alla classe di pericolosità geologica media G2 indicata per i territori di interesse si ritiene necessario rivalutare tale pericolosità negli ambiti caratterizzati da terreni con caratteristiche geotecniche "scadenti".

Questo Ufficio rimane in attesa della trasmissione da parte di codesto Comune di quanto sopra richiesto al fine di esprimere l'esito finale del controllo. Il procedimento in argomento è sospeso.

La Responsabile di PO  
dott. Graziella Ceravolo

MC  
MC

P.O. Prevenzione rischio idraulico e idrogeologico, raccordo attività dell'Ufficio

Referenti dott. M.Cerai 0507518126

Via Giuntini, 13 loc. Navacchio  
56023 Cascina (PI)  
Tel. 050/7518.111  
Fax 050/772403

Il documento è stato firmato da TRAMBUSTI MARCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 06/03/2014  
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

Direzione Generale Ambiente ed Energia  
Settore Autorizzazione Sismca  
Sede di Pisa

Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

**Oggetto:** Comune di Pisa – Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'Area, in riferimento al piano strategico dell'area pisana, finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'aeroporto internazionale G.Galilei e delle strutture di servizi complementari ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014 – Adozione con D.C.C. n. 34 del 22/10/2015.

**Dir. Gen. Urbanistica e politiche abitative**

**Settore Pianificazione del Territorio**

PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

In riferimento alla Vs. nota n. 19135 con successiva rettifica n. 19579 del 26/01/2016, richiamati gli adempimenti previsti per l'inizio dei lavori di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e artt. 167 e seguenti della L.R. n. 65/2014, non si ravvisano in questa fase ulteriori profili di competenza dello scrivente Ufficio.

Il Responsabile della PO  
(Dott.Ing. Giovanni Mammini)

Il Dirigente Responsabile  
(Dott. Ing. Franco Gallori)

Pagina 1 di 1

Via Emilia, 448 loc. Ospedaletto Pisa – Tel.: 050751811 – Fax.: 050772403

C.F.- P.I.: 01386030488

Il documento è stato firmato da GALLORI FRANCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 01/02/2016

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: Comune di Pisa - Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'Area, in riferimento al piano strategico dell'area pisana

n allegati: 0

AOOGRT/25907/N.060.020 del 01/02/2016



Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del 26/01/2016

Numero AOOGR/19579/N.060.020

Oggetto: Rettifica per prot. n. 19135 del 26.01.16 - Comune di Pisa - Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'Area in riferimento al piano strategico dell'area pisana finalizzata alla sistemazione, completamento e sviluppo dell'aeroporto G. Galilei e delle strutture di servizi complementari ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Adozione con D.C.C. n. 34 del 22/10/2015 - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

## COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la

riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie. emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche urbanistica) adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11. nel caso di edifici

### di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

### b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

### b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio;

una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana .
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

## COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.  
n. 19135 del 26.01.16 - Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'Area in riferin

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24. comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al



gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

#### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

#### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle

abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli